



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Copia Albo

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 36 / 2014

30/07/2014

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addi trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Si
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Si
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Si
4. LIUNI Marianna - Assessore	Si
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Si
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Si
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Giust.
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Si
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Si
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Si
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 36 / 2014

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA e relazione del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione dei consiglieri: Riccardo Civera e il Sindaco Franco Gai;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti, di cui:

favorevoli n. 7

astenuiti n. 3 (Riccardo Civera, Stefano Pennazio, Mario La Ganga)

contrari n. ==

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.**

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 10 votanti, di cui: favorevoli n. 10, astenuti n. ==, contrari n.==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.**

Su proposta del Sindaco Sig. Franco GAI.

Premesso che:

- I commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/01/2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge.
- E' altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive.
- Con D.M., articolo unico, del 19 dicembre 2013, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
- Con successivo D.M., del 13 febbraio 2014, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- Con D.M. del 29 aprile 2014, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- Con precedente deliberazione assunta in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (I.U.C.), che qui si intende richiamato.

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, I.M.U., già disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 – a decorrere dall'anno 2012, prevedendone l'applicazione a tutti i comuni del territorio nazionale sulla base della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al D.Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamato.

Richiamato l'art. 1 della Legge 147/2013 il quale, nell'istituire a decorrere dal 2014 l'imposta unica comunale (comma 639), di cui l'imposta unica comunale (IMU) è una componente, prevede al comma 703 che: "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:

- Il citato art. 13 del D.L. 201/2011, nel testo modificato della Legge 147/2013, al comma 2 prevede che: "2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. [...]. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andezeno. Responsabile Procedimento: BERNARDO dott. Arnaldo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it

tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 - pec: [comune.andezeno.to@legalmail.it](mailto:comune.andezeno.to@legalmail.it)



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

*risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota comma il comodato appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008.
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”
- Il comma 9 bis dell'art. 13, come modificato da ultimo dal D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, prevede altresì che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
- Il comma 708 della Legge 147/2013 infine che “a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 D.L. 214/2011;
- La disciplina che deriva dall'Art. 13 D.L. 201/2011, con le modifiche apportate dai disposti normativi che si sono susseguiti, relativamente all'anno di imposta 2014, prevede il seguente quadro di aliquote:
- o Comma 6 – l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0.76 per cento.
  - o Comma 7 – l'aliquota è ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. [...].
- L'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012, così come modificato dalla legge n. 64/2013, di conversione del D.L. 35/2013, ha disposto, alla lettera a) che “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011”, ed alla lettera f) che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andezeno. Responsabile Procedimento: BERNARDO dott. Arnaldo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it

tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 - pec: [comune.andezeno.to@legabmail.it](mailto:comune.andezeno.to@legabmail.it)



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

*interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)".*

- Alla lettera g) si aggiunge che *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;
- Il comma 730 della Legge 147/2013 ha inoltre introdotto i commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 comma 380, Legge 228/2012, nel testo che riporta: *"380- ter – per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:*
  - a) *la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;*
  - b) *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:*
    - 1) *di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;*
    - 2) *della soppressione dell'I.M.U. sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;*
    - 3) *dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;*
  - c) *in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;*
  - d) *con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni potestà regolamentare nell'ambito dei tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia di determinazione dell'aliquota dell'I.M.U. prevista dallo stesso art. 13, D.L. 201/2011.

Rilevato inoltre come il legislatore, nel riservare allo Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 7.6 per mille ai fabbricati produttivi censiti nella categoria catastale D, abbia preservato la facoltà per i comuni di aumentare fino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - capitolo II - I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 34 assunta in data odierna, il quale all'art. 13 dispone l'assimilazione ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per tali fattispecie, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, di quelle possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate e di quelle concesse in comodato gratuito, con le limitazioni e condizioni ivi indicate.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 il quale recita: "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m. e i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

Richiamate la deliberazione C.C. n. 24 del 31/10/2012 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012 e la deliberazione C.C. n. 5 del 2/05/2013 integrata con la deliberazione C.C. n. 21 del 14/11/2013 e ritenuto, alla luce della volontà di contemperare la complessiva pressione fiscale dell'Ente sui contribuenti con l'esigenza di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla collettività, anche alla luce della riforma del sistema fiscale locale ed a fronte degli ulteriori tagli disposti dalla Legge 147/2013, di confermare le aliquote relative all'Imposta municipale propria - I.M.U. - per l'anno 2014 come già determinate per l'anno 2013, così come di seguito riportata:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA I.M.U. -ANNO 2014</b>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - ad eccezione di categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.</p> <p>- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a</p>	<p><b>ESENTE</b> <b>(art. 1, comma 707, Legge 147/2013)</b></p>



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

condizione che la stessa non risulti locata;  - pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale.	
ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.	<b>4,0 per mille</b>
ALIQUOTA ORDINARIA:  a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;  b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;  c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;  d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);  e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u>	<b>8,5 per mille</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>ESENTI</b> <b>(art. 1 comma 708,</b> <b>Legge 147/2013)</b>
a) aree edificabili. b) abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.	<b>7,6 per mille</b>

Dato atto che il gettito dell'imposta municipale propria che presumibilmente deriverà da tale sistema di aliquote, al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà è stimato in € 425.000,00;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Pietro Scifo, acquisito agli atti in data 28.07.2014, prot. n. 3395, con il quale si esprime favorevolmente sull'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto;

Visti:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Richiamato il decreto del Sindaco n. 04 del 28/05/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2014.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, articolo unico, del 19 dicembre 2013, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, del 13 febbraio 2014, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente

## DELIBERA

1. Di approvare le aliquote I.M.U. per l'anno 2014 così come di seguito descritto:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. -ANNO 2014
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - ad eccezione di categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.</p> <p>- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>	<p><b>ESENTE</b> <b>(art. 1 , comma 707,</b> <b>Legge 147/2013)</b></p>

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andezeno. Responsabile Procedimento: BERNARDO dott. Arnaldo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*  
SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it  
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 - pec: [comune.andezeno.to@legalmail.it](mailto:comune.andezeno.to@legalmail.it)





# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

<p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale.</p>	
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - DETRAZIONE € 200,00.</p>	<b>4,0 per mille</b>
<p>ALiquota Ordinaria:</p> <p>f) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;</p> <p>g) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;</p> <p>h) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</p> <p>i) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</p> <p>j) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u></p>	<b>8,5 per mille</b>
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	<b>ESENTI</b> <b>(art. 1 comma 708,</b> <b>Legge 147/2013)</b>
<p>a) aree edificabili.</p> <p>b) abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.</p>	<b>7,6 per mille</b>

- di dare atto che è rispettato il vincolo di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentito dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa.



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Con successiva e separata votazione ad \_\_\_\_\_ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale  
F.to : BERNARDO Arnaldo

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N del Registro Pubblicazioni*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione n. **36** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **31/07/2014** al **15/08/2014** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).  
Andezeno, li **31/07/2014**

Il Responsabile del servizio  
F.to:BERNARDO Arnaldo

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **31-lug-2014**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 31-lug-2014

Il Responsabile del servizio  
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Andezeno, li 31/07/2014\_

Il Responsabile del servizio